



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici.

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale ;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

VISTA la nota prot. Enel-PRO n. 6810 del 30.03.2018, (prot. MiSE n. 8837 del 3.04.2018) con cui la Società Enel Produzione S.p.A. (di seguito Enel) ha presentato al MiSE istanza ai sensi del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi sud “Federico II” mediante la realizzazione di vasche per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia per l'adeguamento al Regolamento Regionale 26/2013 emesso dalla Regione Puglia in data 9 dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);



CONSIDERATO che il progetto di modifica di cui all'istanza Enel n. 6810 del 30.03.2018 prevede, per l'area centrale di Brindisi Sud: la realizzazione di vasche per la raccolta delle acque di prima pioggia per il loro invio al trattamento (ITAR di centrale); la realizzazione di sistemi interrati per il trattamento di grigliatura e dissabbiatura per le acque successive alla prima pioggia prima del relativo scarico. Per le aree di pertinenza situate nell'area portuale di Brindisi (Brindisi Nord), essendo esistenti le vasche di raccolta delle acque di prima pioggia, saranno realizzate soltanto le vasche di grigliatura e dissabbiatura per la seconda pioggia;

CONSIDERATO inoltre che nella citata istanza prot. Enel-PRO n. 6810 del 30.03.2018, l'Enel ha dichiarato che “[...durante la fase di cantiere e tantomeno nella fase di esercizio non saranno presenti o realizzati ostacoli alla navigazione aerea a bassa quota, pertanto sarà avviata la “verifica preliminare di interesse aeronautico” al fine di confermare la non necessità di segnalazione degli ostacoli al volo”];

CONSIDERATO che nella medesima istanza l'Enel ha altresì comunicato che l'esercizio del progetto è già stato autorizzato nel decreto di riesame dell'AIA prot. n. 174 del 3 luglio 2017;

CONSIDERATO che con la citata nota prot. Enel-PRO n. 6810 del 30.03.2018 l'Enel ha provveduto anche ad avviare presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM) il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (ex art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO inoltre che con nota prot. Enel-PRO n. 6811 del 30.03.2018 l'Enel ha trasmesso la quietanza del pagamento attestante il versamento degli oneri istruttori;

VISTA la nota n. 11323 del 30.04.2018 (di seguito: avvio del procedimento) con cui il Ministero dello Sviluppo economico (di seguito: MiSE), a seguito della presentazione dell'istanza da parte di Enel, ha avviato il procedimento autorizzativo e indetto la Conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni), invitando i soggetti interessati a trasmettere il proprio parere nei termini previsti dalla legge e rimanendo, in particolare, in attesa delle determinazioni del MATTM in ordine all'istanza di VIA;

CONSIDERATO che il procedimento, attivato a seguito dell'istanza Enel-PRO n. 6810 del 30.03.2018 dell'Enel Produzione Spa è stato esteso alle seguenti Amministrazioni:

- M.A.T.T.M. - Direzione generale per le valutazioni ambientali; Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;
- ISPRA;
- ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Brindisi;
- Asl di Brindisi;
- Mi.B.A.C.T. - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e paesaggio; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto; Soprintendenza Archeologia della Puglia;
- Ministero della Salute - Direzione generale per la prevenzione sanitaria;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.F, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Area Rischi Industriali;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
- Ministero della Difesa - Direzione Generale Lavori e Demanio;
- Mi.S.E. – Comunicazioni - Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radio Elettrico;
- Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Brindisi;



- Regione Puglia - Presidenza della Regione; Servizio Rischio Industriale; Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica; Servizio ecologia; Servizio rischio industriale;
- Provincia di Brindisi – Direzione Sviluppo del Territorio e Ambiente;
- Comune di Brindisi;
- Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Brindisi;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Società Terna Rete Italia S.p.A. – Direzione Dispacciamento e Conduzione Connessioni RTN;
- ENAC;
- ENAV;

CONSIDERATO che nell'avvio del procedimento, il MiSE ha, tra l'altro, invitato le Amministrazioni interessate a comunicare tempestivamente la necessità di ulteriori pareri di altri Enti non coinvolti e l'eventuale necessità di acquisire integrazioni e/o ulteriori informazioni sul progetto in esame;

CONSIDERATO inoltre che nell'avvio del procedimento, il MiSE ha precisato che l'eventuale provvedimento autorizzativo avrebbe riguardato la sola realizzazione del progetto, mentre sarebbero rimasti immutati gli adempimenti in materia di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito: AIA);

VISTA la nota prot. n. 16702 del 18/07/2018 con cui il MATTM ha trasmesso il provvedimento direttoriale n. 313, di cui è parte integrante il parere n. 2781 del 6.07.2018, con cui, in esito ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha concluso il proprio endoprocedimento e ha disposto che il progetto non necessita di procedure di valutazione di impatto ambientale, subordinando tale determinazione al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri e nulla osta:

- nota prot. n. 30546 del 4.06.2018 con cui la Div. II – Attività Internazionale e Pianificazione delle Frequenze – Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del MiSE ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota prot. n. 6463 del 7.06.2018 con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della Puglia ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota prot. n. 64241 del 12.06.2018 con cui l'Ufficio accise sull'energia elettrica e sul gas naturale e tassazione a fini ambientali - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota prot. n. 12793 del 20.06.2018 con cui l'Enel ha trasmesso la relazione asseverata da tecnico abilitato attestante l'assenza d'interferenze degli interventi previsti con la navigazione aerea;
- nota prot. n. 16702 del 18.07.2018 il MATTM ha trasmesso il provvedimento direttoriale n. 313, di cui è parte integrante il parere n. 2781 del 6.07.2018, di esclusione dalla procedura di VIA, nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota prot. n. 22337 del 23.11.2018 con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto ha espresso parere favorevole, nel rispetto di alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 58304 dell'8.08.2018 il MiSE ha trasmesso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento le comunicazioni e i pareri acquisiti con la contestuale richiesta all'Enel di fornire i chiarimenti richiesti dalla Regione Puglia sull'eventuale rinuncia alla realizzazione di una parte degli interventi del progetto in parola in ambito AIA e ad esprimersi in merito a quanto richiesto dall'ARPA Puglia, come segnalato dal MATTM-Bonifiche;



CONSIDERATO che con nota prot. n. 92750 del 10.12.2018 il MiSE ha concluso favorevolmente l'istruttoria procedimentale e, contestualmente, ha richiesto alla Regione Puglia l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 55/2002, successivamente sollecitata con nota MiSE prot. n. 9110 del 29.04.2019;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 1386 del 23.07.2019 la Regione Puglia ha deliberato di approvare l'intesa ai sensi e per gli effetti della L. 55/2002 e di “[...] dare atto che, nell'ambito del procedimento è necessario acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR, di competenza del Comune di Brindisi delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche con DGR n. 1152 dell'11/05/2010”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 23700 del 25.10.2019, il MiSE ha chiesto al Comune di Brindisi di rendere l'autorizzazione paesaggistica;

VISTO che con nota prot. n. 5470 del 16.01.2020 il Comune di Brindisi ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica n° 3/2020 (ai sensi del comma 9 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017), nel rispetto di prescrizioni;

VISTO il progetto preliminare allegato all'istanza Enel-PRO n. 6810 del 3.03.2018 con cui l'Enel Produzione S.p.A. stima necessari circa 24 mesi per la realizzazione del progetto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, *“fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”*;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento;

CONSIDERATO pertanto che le prescrizioni imposte dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale della Puglia con nota n. 6463 del 7.06.2018, come riportate in allegato al presente decreto di cui fanno parte integrante, dovranno necessariamente essere verificate dalla medesima Autorità, ferme comunque restando le competenze e gli obblighi di legge in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

VISTO l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto “Pantouflage”) e la circolare MiSE applicativa del 25/01/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi della circolare 25/01/2016 sopra citata, l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., si applica ai soggetti, anche esterni, titolari di incarichi di cui al Decreto n. 39/2013 che hanno svolto nei tre anni precedenti la loro cessazione dal servizio “una potestà o un potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (emissione di un provvedimento, esclusione da una gara, adozione di atti di vigilanza e controllo, stipula di un contratto, ecc.);

VISTA la nota Enel-PRO-469 del 13.01.2020 con cui l'Enel ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri



confronti in relazione allo specifico procedimento oggetto della presente determinazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dall'Enel è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, ferme restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 9 marzo 2020, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi semplificata, tenuto conto dei pareri acquisiti, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'Intesa della Regione Puglia;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società Enel Produzione S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma, codice fiscale e partita iva 05617841001 - è autorizzata, ai sensi del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii. alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Sud “Federico II”, sita in località Cerano (BR), attraverso la realizzazione del progetto denominato “*Realizzazione delle vasche per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*”, in conformità al progetto presentato (istanza prot. Enel-PRO n. 6810 del 30.03.2018) alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e sinteticamente riportate in Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. Copia integrale del progetto esecutivo dovrà essere inviata, a cura della Società Enel Produzione S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione autorizzante, alle Regioni e ai Comuni interessati.

Art. 2

Programma dei lavori

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a concludere i lavori entro 24 mesi dalla data del presente provvedimento.
2. Enel Produzione S.p.A. invierà preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al MiSE, al MATTM, al MIBACT e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi nonché alla Regione Puglia e al Comune di Brindisi, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.
4. La realizzazione degli interventi avverrà in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.



5. In caso di necessità di modifiche al progetto approvato, anche in corso d'opera, o variazioni delle tempistiche di cui al comma 1, Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa domanda al Ministero dello Sviluppo economico e/o al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

Prescrizioni

1. Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.
2. Gli esiti finali degli eventuali controlli e di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, Enel Produzione S.p.A. trasmetterà al MiSE, al MATTM, al MIBACT e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi nonché alla Regione Puglia, al Comune di Brindisi un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. Enel Produzione S.p.A. provvederà a trasmettere il rapporto di cui al comma 3 anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

Esercizio ai fini ambientali

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. Enel Produzione S.p.A. è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni



dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gilberto Dialuce)

ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/02/2020) - PRESCRIZIONI

siglato MB



Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radio elettrico – nota n. 30546 del 4.06.2018:

[...] si rilascia per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 95-97-98 del D.Lgs. 01/08/2003 n°259, il NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio delle opere in oggetto, alle seguenti condizioni:

- Siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione;
- Sia garantita il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano.
- Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
- Sarà cura da parte dell’Ispettorato Territoriale della Puglia e Basilicata, la prevista verifica tecnica per il rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell’atto di sottomissione presentata da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale della Puglia – nota n. 6463 del 7.06.2018:

- Qualora siano realizzati nuovi scarichi e/o attuate modifiche di scarichi esistenti, sia verificato che il fondo dello scarico sia ubicato a quota superiore rispetto al libello idrico ordinario del corpo idrico ricettore e predisposti sistemi per evitare il rigurgito delle reti pluviali in rapporto ai livelli idrici raggiungibili dal corpo idrico ricettore in condizioni eccezionali;
- sia ottemperato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fronti di scavo e verifiche di sicurezza.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise – Ufficio accise sull’energia elettrica e sul gas naturale e tassazione a fini ambientali – nota n. 64241 del 12.06.2018:

[...] Si esprime parere favorevole alla concessione dell’autorizzazione richiesta, a condizione che:

- vengano sottoposti al corretto trattamento fiscale gli oli di recupero rivenienti dalle eventuali frazioni oleose presenti nelle acque di dilavamento;
- sia preventivamente denunciato all’Ufficio delle Dogane competente l’avvio dei relativi lavori, al fine di adempiere alle incombenze previste dal Testo Unico Accise in materia di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (Provvedimento n. 313 del 18.07.2019 di esclusione VIA) - nota n. 16702 del 18.07.2018:

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere redatto apposito progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, dell’art. 24 del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce di scavo escluse dal regime dei rifiuti,



completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione. Il piano d'indagine (parametri e modalità di campionamento) dovrà essere preventivamente approvato dall'ARPA regionale. Nel progetto dovranno, inoltre, essere specificati i percorsi e le modalità previste per l'eventuale trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione del materiale.

Dovrà essere presentato l'elenco dei siti di smaltimento/recupero a cui saranno indirizzati i volumi in esubero specificando, altresì il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale.

Ambito di applicazione: Terre e rocce da scavo

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: *Ante operam*- fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto – nota n. 22337 del 23.11.2018

[...] si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, alle seguenti condizioni:

- tutti i lavori che comportino asporto o movimento di terreno al di sotto delle quote di calpestio attuali per la realizzazione del tratto di elettrodotto interrato caratterizzato da rischio medio dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo, sin dalle opere connesse alle cantierizzazione.
- Nel caso di rinvenimenti di stratigrafie e/o strutture archeologiche o paleontologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per eventuali ampliamenti di indagine.
- Tutte le attività legate al controllo archeologico dovranno essere affidate ad archeologo con adeguata formazione professionale.
- L'archeologo e/o archeologi incaricati dalla stazione appaltante, in numero idoneo a garantire il contemporaneo controllo dei lavori negli eventuali diversi settori di intervento, dovrà e/o dovranno redigere la documentazione cartacea, grafica (informatizzata e georeferenziata) e fotografica secondo gli standard metodologici correnti.
- La documentazione, dovrà essere consegnata a questa Soprintendenza entro trenta giorni dalla conclusione delle attività archeologiche.
- La data di inizio dei lavori di cantierizzazione dovrà essere comunicata a questo Ufficio con congruo anticipo.

Questo Ufficio si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni per la tutela dei resti archeologici che dovessero venire evidenziati nel corso dei lavori e resta in attesa degli eventuali provvedimenti degli enti competenti in merito all'autorizzazione paesaggistica in deroga.

Comune di Brindisi – Settore ambiente e igiene urbana- Servizio Paesaggio e aree naturali protette – Rischio geomorfologico – Demanio marittimo – nota n. 5470 del 16.01.2020:

Rilascia l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del comma 9 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, "Fatte salve le indicazioni del Soprintendente dei Beni Archeologici e Belle Arti espresse con PEC prot. 22337 del 23.11.2018 MIBAC-SABAP-LE del 12.02.2019 – registrata al Protocollo Generale di questa A.C. al nr 120202 del 13.12.2018 in riscontro alla nota MiSE prot. n. 85614 del 27-09-2018, parte integrante e sostanziale della presente".



Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.